

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5143 R	19 novembre 2001	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

**della Commissione speciale scolastica
sul messaggio 10 luglio 2001 inerente la modifica della legge sulle
scuole professionali del 2 ottobre 1996 concernente alcuni primi
adeguamenti al nuovo sistema svizzero di formazione per il personale
sanitario non medico e l'introduzione della nuova formazione di tecnico
di sala operatoria**

1. SITUAZIONE SVIZZERA IN MERITO ALLA TERZIARIZZAZIONE DELLE FORMAZIONI SANITARIE

Mentre il Ticino e alcuni Cantoni della Romandia hanno già di fatto proceduto alla terziarizzazione delle formazioni sanitarie, in Svizzera tedesca solamente un quarto degli allievi che conseguono i diplomi nelle professioni sanitarie ha alle spalle un diploma di formazione generale di secondario II (maturità liceale o professionale). Questo fatto comporta delle difficoltà ai detentori di diplomi svizzeri in ambito sanitario a farsi riconoscere la formazione all'estero e conseguentemente a esercitare la professione. La Conferenza dei direttori della sanità, nel maggio 1999, ha pertanto deciso di procedere alla terziarizzazione di tutte le formazioni che portano a un diploma nel settore sanitario: la scelta ha l'accordo della Confederazione, che attorno al 2005 -in virtù del nuovo art. 63 della Costituzione federale- assumerà la competenza di organizzare la formazione del settore sanitario, subentrando alla CRS (che attualmente agisce su mandato dei Cantoni). La scelta della terziarizzazione delle formazioni sanitarie di diploma si impone anche per tenere conto delle crescenti responsabilità degli operatori sanitari nei confronti dei pazienti, della crescente complessità del sistema sanitario, delle crescenti esigenze di interdisciplinarietà e di collaborazione, e da ultimo delle crescenti esigenze di comunicazione. Tutti elementi che spingono verso un innalzamento del livello di cultura generale delle formazioni sanitarie: un fenomeno pure in atto nei settori vicini e concorrenziali per il reperimento di personale, ossia il settore sociale (terziarizzazione delle formazioni di operatore sociale) ed educativo (Alte scuole pedagogiche).

2. LA NUOVA VIA ROMANDA

Va segnalato che la Romandia intraprenderà una via nuova, posizionando una parte delle professioni sanitarie di diploma nel settore terziario universitario in seno alle Hautes Ecoles Spécialisées (SUP) santé-social: levatrice, infermiera, fisioterapista, ergoterapista, psicomotricista, dietista, tecnico in radiologia medica. Nel settore sociale le formazioni in seno all'HES sono tre: operatore sociale, educatore specializzato e animatore socioculturale.

Saranno invece di livello terziario extrauniversitario le seguenti professioni sanitarie di diploma: podologa, soccorritore, igienista dentale, ortottica, laboratorista medica, tecnico di sala operatoria.

Anche nel settore sociale vi sono formazioni che saranno di livello terziario extrauniversitario: l'educatrice della prima infanzia e il maestro socioprofessionale.

3. LA TERZIARIZZAZIONE DELLE FORMAZIONI SANITARIE DI DIPLOMA IN TICINO

Come scritto in precedenza, di fatto Ticino, Ginevra e Friburgo nelle loro leggi hanno già inserito a livello terziario le professioni di diploma del settore sanitario. La modifica degli art. 30 e 32 della Legge cantonale scuole professionali è quindi formale.

Diamo uno schema riassuntivo delle scuole attuali nel settore terziario sociosanitario ed educativo in Ticino: con l'anno scolastico 2002/2003 la scuola cantonale infermieri e le due scuole medico-tecniche (settore riabilitazione a Lugano e settore diagnostico a Locarno) dovrebbero diventare scuole "superiori" e inoltre è prevista la creazione dell'Alta scuola pedagogica, che prenderà il posto in un primo tempo della Scuola magistrale e in un secondo tempo l'Istituto abilitazione e aggiornamento.

Settore sociale	Settore sanitario CRS	Settore educativo professionale	Settore educativo cantonale
SUPSI <u>Dipartimento</u> <u>Lavoro sociale</u> forma operatori sociali e assistenti sociali	<u>Scuola cantonale infermieri</u> <u>Scuole medico-tecniche</u> <u>Scuola superiore formazioni</u> <u>sanitarie</u> abilita e aggiorna docenti scuole sanitarie secondarie e terziarie	<u>Istituto svizzero di pedagogia per</u> <u>la formazione professionale</u> abilita e aggiorna docenti del settore professionale SUPSI <u>Altri dipartimenti</u> Aggiornano docenti	<u>Scuola magistrale</u> abilita e aggiorna i docenti titolari del primario <u>Istituto abilitazione e</u> <u>aggiornamento</u> abilita e aggiorna i docenti del settore secondario + scuole speciali + sostegno pedagogico, educazione fisica e musicale del primario

La rinuncia del Canton Ticino a seguire la via romanda è legata alla perplessità sulle conseguenze dell'"universitarizzazione" delle professioni sanitarie di diploma. C'è in particolare il timore di aggravare la penuria di personale sanitario qualificato. Un altro rischio è quello che, portando a livello SUP le professioni di diploma sanitario, a livello operativo si debbano poi moltiplicare le figure professionali di livello secondario II: questo fenomeno porterebbe a uno scadimento della qualità del sistema sanitario. Una valutazione attenta della via romanda dovrà pertanto essere fatta nei prossimi anni.

4. NUOVE FORMAZIONI DELL'ART. 32 LEGGE CANTONALE SCUOLE PROFESSIONALI

Il messaggio propone inoltre due modifiche sostanziali dell'art. 32 Legge scuole professionali, in quanto inserisce tra i compiti della futura Scuola superiore medico-tecnica quello di assicurare la formazione di diploma di laboratorista medico e di tecnico di sala operatoria.

Per quanto riguarda la **formazione di laboratorista medico** essa è già assicurata dalla Scuola medico-tecnica di Locarno: dall'anno scolastico 2001/2002 la formazione è passata dal grado secondario II al livello terziario. La modifica di legge codifica questo avvenuto

cambiamento. Si precisa inoltre che rimarrà in Ticino la possibilità di effettuare la formazione di laboratorista in chimica, formazione triennale di grado secondario II (che porta a un attestato federale di capacità).

Per quanto riguarda la **formazione di tecnico di sala operatoria** (nota anche con la sigla tedesca TOA) c'è l'urgenza di creare una scuola in Ticino, per rispondere alle forti richieste di questo personale sanitario specializzato. Come precisa il messaggio l'accesso alla formazione sarà possibile anche da parte di infermieri diplomati, che intendono effettuare la formazione come specializzazione.

5. MODIFICA FORMALE DEGLI ART. 20 E 21 LEGGE CANTONALE SCUOLE PROFESSIONALI

In base alla modifica formale dell'art. 20 della Legge in esame la Scuola superiore in cure infermieristiche e la Scuola superiore medico-tecnica potranno assicurare anche le formazioni di grado secondario II del settore sociosanitario. Data la continua evoluzione di queste formazioni un'elencazione nella legge non è opportuna.

Occorre inoltre procedere alla modifica del nome delle scuole in cure infermieristiche e medico-tecniche anche nell'art. 21, lett. b).

6. CONCLUSIONE

Con queste considerazioni la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche della Legge sulle scuole professionali come da disegno di legge allegato al rapporto.

Per la Commissione speciale scolastica:

Raoul Ghisletta, relatore

Adobati - Bernasconi - Bordogna - Bosia -

Celio - Del Bufalo - Duca Widmer - Ferrari Mario -

Gemnetti - Maspoli M. - Minotti - Nova -

Orelli - Ricciardi - Salvadè - Suter

Disegno di

LEGGE

sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2001 no. 5143 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2001 no. 5143 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è così modificata:

Art. 20

Le scuole di cui agli artt. 30-32 assicurano l'insegnamento, a tempo pieno o con tirocinio in azienda, per le formazioni di grado secondario II del settore sociosanitario.

Art. 21 cpv. 1, lett. b)

- b) le scuole professionali sociosanitarie per le formazioni di grado terziario, o superiore:
1. la scuola superiore in cure infermieristiche;
 2. la scuola superiore medico-tecnica.

Art. 30

La scuola superiore in cure infermieristiche provvede alla formazione di base e continua di infermieri e di soccorritori.

Art. 32

La scuola superiore medico-tecnica provvede alla formazione di base e continua del personale attivo nell'area medico-tecnica dell'assistenza, della diagnostica e della riabilitazione, segnatamente di ergoterapisti, fisioterapisti, laboratoristi medici, tecnici di sala operatoria e di tecnici in radiologia medica.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.